



**OGGETTO: Comune di Ono San Pietro - Richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA  
Dott. Marco Zemello

**Premesso che:**

- l'art. 149-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'Ente di Governo dell'Ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio dell'unicità della gestione, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- la Legge Regionale 21/2010 assegna le funzioni di Ente di Governo dell'Ambito alla Provincia che le esercita mediante l'Ufficio d'Ambito costituito in forma di azienda speciale;
- con deliberazione n. 38/2015 in data 19 ottobre 2015 il Consiglio Provinciale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e acquisito il parere favorevole da parte della Conferenza dei Comuni, ha provveduto alla scelta della forma di gestione, optando per il modello della società mista pubblico-privata, approvando contestualmente un programma operativo per disciplinare modalità e tempistiche di costituzione del gestore unico di ambito e di affidamento del servizio idrico integrato;
- con deliberazione n. 3/2016 in data 12 febbraio 2016 il Consiglio Provinciale ha approvato lo Statuto per la costituzione della società Acque Bresciane srl, preliminarmente in forma di società interamente pubblica, partecipata dalla Provincia e dalle società pubbliche esistenti gestori del servizio idrico nell'ATO;
- con la medesima deliberazione il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Accordo tra i Comuni per la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo e il Regolamento che ne disciplina il funzionamento, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società Acque Bresciane srl, affidataria del servizio idrico integrato *in house providing* nelle more della individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del soggetto privato;

**Rilevato che** la Legge 221/2015 (cosiddetto Collegato Ambientale) ha novellato l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, introducendo una clausola di salvaguardia per alcune gestioni del servizio idrico nei Comuni montani, in presenza di determinati requisiti e previo accertamento degli stessi da parte dell'Ente di Governo territorialmente competente;

**Vista** la sentenza del TAR Brescia n. 371/2017 pubblicata in data 15 marzo 2017, confermata dal Consiglio di Stato sez.V con sentenza n. 5237 del 26.8.2020, con la quale è stato respinto il ricorso del Comune di Marone nei confronti dell'Ufficio d'Ambito condividendo la conclusione dell'istruttoria condotta

dall'Ufficio d'Ambito sui parametri indicati dallo stesso TAR per la misurazione dell'efficienza della gestione autonoma comunale;

**Dato atto che** con nota prot. n. 4646/2021 del 25/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'accertamento dei requisiti per la prosecuzione della gestione autonoma da parte del Comune di Ono San Pietro, sulla base dei medesimi parametri indicati dalla citata sentenza n. 371/2017 e con l'impiego di ogni dato, informazione e documento già in possesso e di ogni ulteriore elemento fornito dal Comune;

**Dato atto che:**

- con medesima nota l'Ufficio d'Ambito ha richiesto al Comune la documentazione necessaria per procedere alla valutazione dei parametri individuati;
- con nota prot. n. 5084/2021 del 17/09/2021 il Comune di Ono San Pietro ha inviato la documentazione richiesta.

**Visto** l'art. 147 comma 2ter del D.Lgs.n.152/2006 inserito dall'art. 22, comma 1-quinquies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, che dispone *"2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis."*;

**Ritenuto** pertanto di dover necessariamente concludere il procedimento entro il termine del 30 giugno 2022;

**Dato atto che** la documentazione inviata dal Comune e le ulteriori verifiche effettuate dall'Ufficio consultando le fonti informative regionali, come acclarato nella relazione istruttoria (in atti), non consente di accertare positivamente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento al primo presupposto stabilito dal citato art. 147 comma 2bis lettera b), dal momento che:

- l'approvvigionamento del Comune avviene da sorgenti non *"ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*;

**Ritenuto che** in assenza di tale requisito non sia possibile procedere alla valutazione del presupposto dell'*"utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico"*, stante la previsione normativa della contestuale presenza di tutti i requisiti richiesti;

**Ritenuto** per quanto sopra che non sussistano le condizioni per concludere positivamente l'istruttoria finalizzata al mantenimento della gestione in via autonoma da parte del Comune di Ono San Pietro;

**Vista** la legge regionale 24/2021 *"Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2022"* con la quale la Regione Lombardia ha modificato la precedente Legge regionale n.26/2003, ha previsto che la stessa Regione *"può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO di cui al comma 1, attraverso l'individuazione di ATO, con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità"*.

**Considerato** che i Comuni della Valle Camonica hanno chiesto di istituire un nuovo ATO in esecuzione della suddetta legge regionale;

**Preso atto che** in data 24 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della suddetta legge della Regione Lombardia n. 24 del 27/12/2021, ritenendo

che le nuove disposizioni regionali, si pongano in contrasto con la normativa statale e violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione;

**Ritenuto** che a seguito dell'impugnazione della Legge Regionale n. 24/2021 e della nota della Regione Lombardia prot. Z1.2022.0010529 del 22/03/2022, con la quale è stata comunicata la sospensione del procedimento volto alla istituzione di un nuovo ATO della Valle Camonica fino alla decisione finale della Corte Costituzionale, appaia inopportuno procedere all'immediato subentro nelle gestioni dei relativi Comuni da parte del Gestore Unico Acque Bresciane;

#### **DISPONE**

1. di respingere al termine dell'istruttoria condotta dall'Ufficio d'Ambito, l'istanza del Comune di Ono San Pietro per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 dal momento che la documentazione inviata dal Comune le ulteriori verifiche effettuate dall'Ufficio consultando le fonti informative regionali, come acclarato nella relazione istruttoria (in atti) non consente per le ragioni richiamate in premessa di accertare positivamente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, con riferimento al primo presupposto stabilito dal citato art. 147 comma 2bis lettera b) e cioè quello dell'“approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
2. di dare atto, conseguentemente che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Ono San Pietro non può essere mantenuta in via autonoma, in deroga all'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006;
3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ono San Pietro, alla Provincia di Brescia, alla società Acque Bresciane srl, alla Regione Lombardia e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
4. di sospendere, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul ricorso proposto avverso la Legge Regionale n.2472021, e fino alla conclusione del procedimento finalizzato alla istituzione del nuovo ATO della Valle Camonica, il subentro da parte del Gestore Unico Acque Bresciane nella gestione del Comune di Ono San Pietro
5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio d'Ambito.

Brescia, 29 giugno 2022

Il Direttore  
dell'Ufficio d'Ambito  
(Dott. Marco Zemello)